

CIRCOLO AZIENDALE GRANDI SALUMIFICI ITALIANI APS

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 28/12/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 20,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. aggiornamento sulla procedura di migrazione nel registro unico nazionale del terzo settore e conseguente necessità di modificare lo statuto, ivi inclusa la modifica della denominazione:

2. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti nr 80 soci e regolarmente rappresentati nr 10 soci e così complessivamente nr 123 soci come risulta dal registro presenze depositato agli atti

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scurani Maurizio che chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Monari Stefania.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Monari Stefania per informare che l'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore ha trasmesso, in data 2/11/2022, una comunicazione con cui si invitava l'associazione ad adottare modifiche statutarie. Poiché nella missiva non è stato specificato quali clausole fossero non coerenti o in contrasto con il dettato normativo, il Consiglio direttivo ha contattato la dottoressa Colecchia per il necessario supporto.

Dal riesame del testo è emersa la necessità di puntualizzare alcuni aspetti rispetto alle indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro in alcuni provvedimenti di prassi.

In particolare, si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 8 in quanto gli uffici richiedono la puntuale definizione del procedimento di accesso ai libri sociali:

IL SEGRETARIO

Monari Stefania

IL PRESIDENTE

Scurani Maurizio

- diritto di prendere visione i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso è subordinato alla sottoscrizione dell'obbligo giuridico alla riservatezza laddove gli atti includano dati personali sia comuni che particolari. I costi dell'eventuale duplicazione dei documenti restano a carico del richiedente;

con la seguente

- diritto di prendere visione i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano in duplice copia, indicando nella copia del richiedente data e firma di avvenuta consegna. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire l'accesso ai libri sociali. La riproduzione, con qualsiasi mezzo realizzata, dei contenuti dei libri sociali è vincolata all'impegno di trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi o/e per tutelare, in qualsiasi tipo di giudizio, la propria posizione di associato così come gli interessi della stessa associazione. I costi dell'eventuale duplicazione dei documenti restano a carico del richiedente;

ancorché il Ministero del Lavoro, nel confronto avuto con il Forum Nazionale del terzo settore il 2 agosto 2022, abbia affermato che *"la mancata previsione nello statuto di dette modalità non può costituire motivo di rilievo nei confronti dell'ente, comportando, di conseguenza, un accesso libero"* ai libri sociali.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si propone inoltre di integrare l'articolo 15 nei seguenti termini laddove si declinano le funzioni dell'Assemblea ordinaria:

"approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato" inserendo il seguente *"In assenza di tale regolamento le procedure sono definite dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione assembleare"* al fine di rendere operativa la possibilità di ricorrere all'assemblea attraverso i mezzi sopra citati senza attendere l'approvazione del regolamento associativo.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si propone inoltre di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 18 perché il Ministero ha negato in passato la possibilità di procedere alle assemblee straordinarie in terza convocazione, contrariamente a quanto originariamente avallato dalla Regione consapevole della difficoltà di raggiungere a volte quorum particolarmente qualificati. Nel corso del citato incontro del 2 agosto scorso il Ministero ha in realtà affermato che "con riguardo alla possibilità di far venire meno il quorum costitutivo dopo la seconda convocazione, è più corretto anche alla luce del principio di democraticità che il quorum costitutivo sia previsto per ogni convocazione successiva alla prima, anche se individuato a scalare".

Si coglie l'occasione di riformulare complessivamente l'articolo nei seguenti termini conformi al dettato normativo:

La deliberazione riguardante lo scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate dall'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione è necessaria la partecipazione di almeno un decimo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e le delibere sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene infine proposto di modificare la denominazione da "Circolo Aziendale GRANDI SALUMIFICI ITALIANI – Associazione di Promozione Sociale", a "Circolo Aziendale Salumifici Granterre Spa Associazione di Promozione Sociale" anche nella forma abbreviata di "Circolo Aziendale Salumifici Granterre Spa APS" in ragione della variazione della denominazione dell'azienda i cui dipendenti hanno fatto crescere la realtà associativa.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia che:

- 1) nello statuto si menziona esclusivamente il Comune e non dove è ubicata la sede per facilitare l'eventuale modifica della sede all'interno dello stesso Comune. La sede resta in ogni caso in Modena, Strada Gherbella n. 320;
- 2) lo statuto ha implementato i requisiti richiesti dal Codice civile, dal Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale e dall'articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo nei termini di seguito descritti:

Clausola statutaria	riferimento	statuto	Annotazioni
Denominazione sociale APS	35 CTS	1	
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2	
Sede legale	21 CTS	1	
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2	
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	2	
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro	5 CTS	2	

IL SEGRETARIO

Manoni Stefano

IL PRESIDENTE

Scenari Monica

Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano			
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2	
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3	
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4	
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	4	
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	4	
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5/6	Non derogato salvo la delega disgiunta ai suoi componenti
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e</i>	23 CTS	6	Non derogato

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)			
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	6	
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	6	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	4	
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	7/8	
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	7	
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	8	
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	4 DPR IVA	27	

IL SEGRETARIO

Maurizio Stefano

IL PRESIDENTE

Sancho Maurizio

Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	7	
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	7	
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	8	
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	8	
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	4	
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	4	
Competenze assemblea	25 CTS	15	
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	14	
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	7	

IL SEGRETARIO

Manoia Stefania

IL PRESIDENTE

Scandolone Maurizio

<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	13	
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	11	
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	16	
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	14	
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	15	
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	14	
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile</i>	4 DPR IVA	18	

IL SEGRETARIO

Marina Stefani

IL PRESIDENTE

Scenari Massimo

Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	15	
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i> <i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>	21 cod.civ.	17	
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	19	
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	no	
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	25	Solo il presidente
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	26	

IL SEGRETARIO

Rosario Stefano

IL PRESIDENTE

Sandro Laurino

Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	26	
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	26	
Destinazione del patrimonio	8 CTS	12	
Divieto distribuzione utili	8 CTS	12	
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	12	
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	11	
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	11	
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	15,21	
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	28	
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non diversamente disciplinato	
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli</i>	21 cod.civ.	28	

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



<i>associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>			
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	28	
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	28	
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 15	

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato/a ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e assolvendo l'imposta di registro di euro 200,00;
- 2) trasmissione del verbale e statuto debitamente registrati e scansionati in formato PDF/A alla pec associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- 3) trasmissione del verbale e statuto debitamente registrati all'ente affiliante.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

ALLEGATO A) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/12/2022**STATUTO DEL CIRCOLO AZIENDALE SALUMIFICI GRANTERRE SPA - APS****DEFINIZIONI E FINALITÀ****Art. 1**

Si è costituita il 9/6/1994 Circolo Aziendale GSI ASD che assume la denominazione di "*Circolo Aziendale Salumifici Granterre Spa - Associazione di Promozione Sociale*", in breve "*Circolo Aziendale Salumifici Granterre Spa - APS*", di seguito denominata Associazione, regolamentata dal DLgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal Codice civile. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale o nella relativa sezione all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Modena. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate, agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta ed agli Enti a cui risulti affiliata.

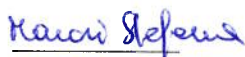
Art. 2

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate a promuovere il welfare dei lavoratori, dei relativi famigliari e della collettività attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educative attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, laboratori anche esperienziali;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, laboratori anche esperienziali;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, o promozione di attività turistiche realizzate da agenzie di viaggio;
- 4) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso l'organizzazione di attività didattiche e/o attività competitive nelle discipline del calcetto, sci, tennis, podismo, pesca, bowling;
- 5) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 166/2016 o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

in quanto funzionali alla costruzione del senso di comunità.

L'associazione intende operare in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Istituzioni Pubbliche ed imprese per poter coprogrammare e coprogettare interventi mirati a rispondere ai bisogni culturali e sociali della collettività in continua evoluzione.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo coerentemente alle linee di indirizzo indicate dall'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

IL SEGRETARIO

Kanari Stefano

IL PRESIDENTE

Scenoe Massimo

valore.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

GLI ASSOCIATI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Le attività sono principalmente dirette ai dipendenti della SALUMIFICI GRANTERRE SPA che operano presso lo stabilimento di Modena e relativi famigliari, non in un'ottica esclusiva, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione all'atto dell'ammissione e nella vita associativa, ma in quanto strumentale alla realizzazione del senso di comunità e mutuo soccorso tra tali persone.

Possono pertanto essere soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche che si rendono disponibili a realizzare i fini istituzionali del sodalizio, con particolare riferimento ai dipendenti della SALUMIFICI GRANTERRE SPA che operano presso lo stabilimento di Modena ed ai relativi famigliari;
- b) le Associazioni di Promozione Sociale nonché altri Enti del Terzo Settore ed enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti;

che, condividendo i fini dell'Associazione, si impegnano a realizzarli nel rispetto delle proprie attitudini, competenze, interessi e disponibilità di tempo. L'Associazione si avvale infatti prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

IL SEGRETARIO

Karai Stefano

IL PRESIDENTE

Scenari Maurizio

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato da persona che non sia dipendente né familiare convivente di dipendente, viene richiesta una lettera motivazionale e l'indicazione delle attività di volontariato che si vorrebbero realizzare o promuovere all'interno dell'Associazione affinché il Consiglio Direttivo possa valutarne la coerenza con le finalità associative.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- all'atto dell'accettazione, diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti nonché all'elezione dei componenti gli Organi elettivi. Il socio minorenni partecipa alle Assemblee ed ha diritto di parola mentre il genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione ne cura gli interessi esercitando il diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo riservato ai soci maggiorenni;
- diritto di godere dell'elettorato passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;

IL SEGRETARIO

Massimiliano Stefano

IL PRESIDENTE

Sceriffo Massimo

- diritto di prendere visione i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano in duplice copia, indicando nella copia del richiedente data e firma di avvenuta consegna. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire l'accesso ai libri sociali. La riproduzione, con qualsiasi mezzo realizzata, dei contenuti dei libri sociali è vincolata all'impegno di trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi o/e per tutelare, in qualsiasi tipo di giudizio, la propria posizione di associato così come gli interessi della stessa associazione. I costi dell'eventuale duplicazione dei documenti restano a carico del richiedente;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;
- dovere di versare la quota associativa annuale qualora deliberata dall'Assemblea. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) decadenza di uno dei presupposti di ammissione statutariamente previsti,
- 3) radiazione,
- 4) esclusione per morosità o per mancato tesseramento all'Ente affiliante,
- 5) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

IL SEGRETARIO

Kouci Stefania

IL PRESIDENTE

Scenaw Marzio

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto affinché possa contestare gli addebiti, si delibererà in merito alla radiazione. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati così come può deliberare l'esclusione del socio che dichiara di non volersi tesserare per l'Ente Nazionale a cui l'Associazione è affiliata.

I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. La quota associativa è non rivalutabile ed intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, comminando, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, provvedimenti quali:

IL SEGRETARIO

Karcsi Stefano

IL PRESIDENTE

Scenari Massimo

- l'ammonizione verbale,
- l'ammonizione scritta,
- la sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- la radiazione;

per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- attentato, in qualunque modo, al buon andamento dell'Associazione;
- gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- produzione, in qualunque modo, di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 10

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

IL SEGRETARIO

Marina Stefani

IL PRESIDENTE

Scenarietto

- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni e donazioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo avrà cura di evidenziare nei documenti di bilancio la loro natura strumentale e secondaria ed il rispetto dei vincoli posti al relativo esercizio.

Art. 12

IL SEGRETARIO

Karoli Stefania

IL PRESIDENTE

Scarmone Massimo

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

ORGANI SOCIALI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, organo eventuale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto del principio di libera eleggibilità.

Art. 14

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed

IL SEGRETARIO

Manoni Stefania

IL PRESIDENTE

Scandone Marco

inoltre:

- a. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. In assenza di tale regolamento le procedure sono definite dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione assembleare;
- g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di controllo qualora nominato.

IL SEGRETARIO

Manzi Stefano

IL PRESIDENTE

Sanna Antonio

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 18

La deliberazione riguardante lo scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

IL SEGRETARIO

Karoli Stefano

IL PRESIDENTE

Scarpa Giovanni

La deliberazione in merito a modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate dall'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione è necessaria la partecipazione di almeno un decimo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e le delibere sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non

IL SEGRETARIO

Flavio Stefan

IL PRESIDENTE

Scenau Mervic

eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
- d) proporre i provvedimenti di radiazione degli associati ed escludere i soci morosi;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;

IL SEGRETARIO

Maurizio Stefano

IL PRESIDENTE

Scenari Mewar

- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

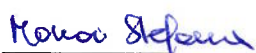
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

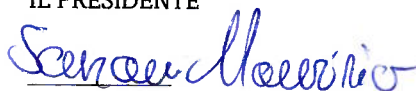
Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Art. 25

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 26

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in

IL SEGRETARIO

Mauri Stefano

IL PRESIDENTE

Scanciani Maria

via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere

IL SEGRETARIO

Marco Stefano

IL PRESIDENTE

Sanjee Mourio

assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

IL SEGRETARIO

Mancini Stefano

IL PRESIDENTE

Scarnaletto